



**UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
UNIONE DELLA REGIONE SICILIA – UNSCP PROVINCIALE DI RAGUSA**

Segreteria Regionale: 98122 Messina presso Segreteria della Provincia Regionale di Messina
Tel. 090/673696 – Fax 090/718906–

COMUNICATO DEL DIRETTIVO REGIONALE
UNSCP SICILIA

In data odierna, su convocazione dell'AGESP Sicilia si è riunita la delegazione trattante rappresentativa della parte pubblica e della parte sindacale ed è stato stipulato il testo integrativo-interpretativo dell'accordo decentrato integrativo di livello regionale stipulato il 5.5.2004 con il quale si è inteso dare attuazione all'accordo integrativo nazionale stipulato in data 22 dicembre 2003 in ordine alla determinazione del compenso da attribuire al segretario comunale e provinciale nelle ipotesi di prestazione di servizio nella qualità di supplente a scavalco.

L'accordo stipulato recita:

Art.1 bis

1. Ferme restando le tipologie già richiamate nell'accordo del 5 maggio 2004 in presenza delle quali è possibile derogare al limite di trenta giorni di durata massima della supplenza (assenza del titolare della sede per malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL), le parti chiariscono che, in tali casi, il compenso del segretario supplente a scavalco, con decorrenza dal trentunesimo giorno di supplenza, è stabilito nella misura del 25% della retribuzione in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL 16 maggio 2001, ragguagliato al periodo di incarico.

2) Le parti chiariscono, altresì, che devono considerarsi incarichi di lunga durata che danno diritto all'elevazione del compenso quelli svolti con continuità per un periodo complessivo eccedente i trenta giorni, indipendentemente dalla presenza di più provvedimenti emessi dall'AGES di frazione singolarmente inferiore a trenta giorni per lo stesso incarico.

3) A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo è disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del CCNL integrativo di livello nazionale stipulato il 22 dicembre 2003.

Tale ulteriore accordo di natura interpretativa si è reso indispensabile per impedire che venisse arrecato ulteriore nocumento alla categoria in quanto l'esecutività dell'accordo 4.5.2004 non si è ancora avuta a causa del mancato riscontro favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AGES, in base all'art. 6 del CCNL in vigore.

Come riferito dall'AGES Sicilia, le regioni di tale mancato riscontro risultavano dipendere dal fatto che in data 19.5.2004 detto Collegio ha chiesto di "... chiarire se il compenso previsto nei casi di supplenza a scavalco elevato nella percentuale del 25% sia applicabile, in linea con l'art. 3

dell'accordo integrativo del 22/12/2003, solamente alle supplenze a scavalco superiori a 30 giorni dovute a malattia, maternità e comunque di lunga durata”.

L'AGES Sicilia, nel corso della delegazione ha fatto presente alle OO.SS. che:

- con nota del 9 giugno 2004 il proprio vice presidente aveva risposto chiarendo che l'accordo integrativo di livello regionale è intervenuto per disciplinare gli spazi allo stesso demandati dall'accordo di livello nazionale;
- in data 20 ottobre 2004, sempre con nota a sua firma, il vice presidente dell'AGES, dr. Piazza, aveva sollecitato il riscontro positivo dell'accordo decentrato di livello regionale da parte del collegio dei revisori dei conti sostenendo, del tutto correttamente, che l'accordo regionale non aveva inteso muoversi fuori dagli spazi concessi dal contratto decentrato di livello nazionale e che, pertanto, il collegio dei revisori dei conti avrebbe potuto assolvere al suo compito condizionando l'esecutività dell'accordo all'elevazione del compenso solo a partire dal trentunesimo giorno di supplenza”.

L'AGES Sicilia ha provveduto alla convocazione della delegazione trattante proprio per trovare una via di sbocco alla situazione di stallo venutasi a creare in quanto, in seguito al predetto sollecito, non era pervenuta alcun riscontro da parte del collegio dei revisori.

Nel corso della seduta della delegazione, l'AGES ha anche informato le OO.SS. che il collegio dei revisori dei conti avrebbe fatto sapere per le vie brevi che l'accordo regionale deve chiarire che l'elevazione del compenso nei casi di supplenza a scavalco per assenze dovute a malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL in vigore non può essere remunerata nella misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento come determinata dall'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL in vigore nei primo trenta giorni di supplenza, bensì, eventualmente, solo a partire dal trentunesimo giorno di svolgimento del servizio a scavalco da parte del segretario.

Tale vicenda è apparsa certamente inusuale.

Infatti, non si comprende come mai il Collegio dei revisori non abbia provveduto a riscontrare formalmente e motivatamente le note di chiarimento e di sollecitazione dell'AGESP e abbia invece riferito “per le vie brevi” a distanza di mesi dal sollecito dell'Agenzia.

D'altronde, i rilievi mossi dal collegio non sembrano riguardare la lettera e il tenore dell'accordo (il quale rispecchia e rispetta – e come non potrebbe?– il quadro di riferimento e l'ambito di competenza riservato alla contrattazione decentrata) ma solo aspetti applicativi per i quali non si rendeva necessaria una espressa clausola negoziale.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il protrarsi della situazione di *impasse* danneggia incolpevolmente i segretari, l'UNSCP e le altre OO.SS. esclusivamente **per senso di responsabilità**, hanno deciso di addivenire alla stipulazione del predetto accordo contenente le surriportate clausole interpretative.

L'UNSCP ha tuttavia posto quale condizione irrinunciabile che venisse stipulata anche la clausola contenuta al punto 2), a tutela dei segretari, onde evitare ogni rischio di elusione, per mero formalismo, dell'applicazione della maggiorazione del 25% .

La definizione della vicenda, per la quale si auspica, adesso, l'immediato riscontro favorevole del collegio dei revisori, tuttavia, non può lasciare soddisfatti:

- 1) per il metodo seguito da detto organo il cui operato non può prescindere da comunicazioni formali e motivate preventivamente comunicate alle OO.SS. in seno alla delegazione

trattante, affinché esse possano valutare approfonditamente eventuali rilievi (ci si riferisce al mancato riscontro ufficiale ai chiarimenti dell'AGES);

- 2) per l'enorme, ingiustificato e intollerabile ritardo, non certo imputabile alle OO.SS., con cui si è addivenuti alla definizione dell'accordo.

L'auspicio è, quindi, che in futuro la vicenda trascorsa costituisca un bagaglio di esperienza per gestire la contrattazione e gli adempimenti correlati in modo da evitare ritardi e incertezze che, in definitiva, vanno a penalizzare i segretari comunali più di quanto già non avvenga a causa della gravissima diminuzione dei compensi per le supplenze a scavalco introdotta dal CCNL 22.12.2003.

A tal proposito il direttivo regionale dell'UNSCP, riunito in Catania, nell'apprezzare la definizione della problematica, ha confermato la posizione già espressa dall'UNSCP in occasione della elaborazione della piattaforma rivendicativa dell'accordo decentrato regionale 5.5.2004.

In tal occasione era stato fatto presente che:

- una disincentivazione eccessiva dello svolgimento del servizio di supplenza a scavalco nei confronti di titolari di sede può facilmente condurre (data la non imperatività nello svolgimento dell'incarico cui il titolare può liberamente scegliere di aderire o meno) alla conseguenza che soprattutto, in alcuni periodi dell'anno in cui i disponibili sono insufficienti, molti comuni rischiano di rimanere scoperti;
- la scelta fatta suona solo come una vera e propria penalizzazione per quei colleghi che assumono degli incarichi a scavalco per la assoluta impossibilità di coprire tutte le sedi con i segretari in disponibilità;
- la riduzione è stata forte anche rispetto a quanto deliberato dall'Agenzia Nazionale a tale proposito con la delibera nr.72 del C.di A. del 31.3.1999;
- mentre va a fare il supplente, il segretario non lavora nella propria sede, è altrettanto vero o che la supplenza comporta quanto meno la stessa responsabilità che si ha nella sede di titolarità con l'aggravante che, della sede di supplenza, spesso non si conoscono abitudini e "climi", regolamenti e consuetudini; ciò è ancora più vero nei "casi" richiamati dall'art. 3 del CCNL integrativo, in quanto il segretario supplente si trova spesso a non potersi preventivamente raccordare col collega titolare secondo un meccanismo di "staffetta" programmato (come invece normalmente accade in caso di scavalco per ferie);
- quando il segretario va a supplire, è improbabile che, al ritorno in sede, trovi che il suo lavoro sia stato fatto da altri;
- l'accettazione di uno scavalco da parte di un segretario titolare comporta quasi sempre anche l'assistenza e la verbalizzazione di riunioni di Giunta o di Consiglio che spesso si svolgono extra orario di ufficio e al di fuori di ogni ragionevole orario di lavoro, nonché l'assunzione di maggiori responsabilità per sostituzione di dirigenti o incaricati APO assenti per effetto di disposizioni regolamentari varie vigenti nel comune ove lo scavalco viene espletato e, in generale, per lo svolgimento di funzioni che spesso esorbitano quelle "nucleari" proprie del segretario;

In generale, se va constatato che la strada scelta in tema di compenso per lo svolgimento del servizio di supplenza a scavalco dei segretari è stata quella della reformatio in peius del trattamento economico di tali incarichi, e se a tale situazione la contrattazione regionale ha cercato di porre parziale temperamento incrementando al massimo consentito il trattamento economico spettante ai segretari, nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità e altre di lunga durata previste dal CCNL 16.5.2001, è anche vero che tale rimedio è del tutto insoddisfacente;

L'attuale entità dei compensi per i servizi resi a scavalco è esigua, irrisoria, iniqua, inadeguata e irragionevole, con valenza altamente svalutante, squalificante e irridente nei confronti della professionalità e del ruolo che il segretario è chiamato a svolgere nel compimento svolgimento di tali servizi.

Per queste ragioni il direttivo dell'UNSCP Regionale Sicilia reputa che vada chiesto con decisione al direttivo nazionale dell'UNSCP di adoperarsi affinché, in sede di contrattazione nazionale, venga disapplicato l'art. 3 dell'accordo 22.12.2003 e venga invece previsto per tutti segretari comunali un compenso adeguato e rispondente allo svolgimento dei delicati servizi di supplenza e di reggenza a scavalco in misura pari almeno al 50% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, c.1., lett. da a) ad e) del CCNL 16.5.2001, incrementabile in sede di contrattazione decentrata regionale.

La presente proposta verrà inoltrata alla segretaria nazionale per il seguito di competenza.

Catania, 10 Maggio 2005

IL SEGRETARIO DELL'UNSCP REGIONALE SICILIA

Dr. Spadaro Giuseppe

IL DIRETTIVO REGIONALE:

Dr. Currao Salvatore -UNSCP PA

Dr. Liotta Raimondo -UNSCP PA

D.ssa Ferro Carolina -UNSCP CT

D.ssa Caponnetto Mariangela - UNSCP CT

Dr. Triolo Bernardo -UNSCP TP

Dr. Sacconi Giuseppe -UNSCP EN

Dr. Restivo Francesco- UNSCP ME

Dr. Catania Lucio -UNSCP ME

*IL COORDINATORE DELLA DELEGAZIONE
DELL'UNSCP SICILIA*

Dr. Baglieri Ignazio -UNSCP RG